



Provincia di Rieti	
PARTENZA	Classif. 01 I
Prot.n. 27828	del 02/10/2018

Alla S.T.O.- ATO2 Lazio Centrale-Roma
c.a. del Responsabile
Ing. M. Paternostro
stoato2roma@pec.ato2roma.it

ACEA ATO2 SPA
c.a. Presidente
Ing. S. Cecili
sandro.cecili@aceaspa.it

Unita Amministrazione
c.a. Responsabile
Dott.ssa Simona Bianchi
Simona.Bianchi@aceaspa.it

e p.c.

REGIONE LAZIO
c.a. dell'ASSESSORE
dott. Mauro Alessandri
dir.lavoripubblici@regione.lazio.legalmail.it

e c.a. del DIRETTORE REGIONALE RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
direzioneacquaesuolo@regione.lazio.legalmail.it
risorseidricheesii@regione.lazio.legalmail.it

ARERA
DIREZIONE SISTEMI IDRICI
c.a. del Direttore
dott. Lorenzo BARDELLI
idrico.aeeg@pec.energia.it

ACQUA PUBBLICA SABINA SPA
info.aps@pec.it

Oggetto: "Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore" sottoscritta il 02/02/2018.

Diffida ad adempiere agli obblighi della Convenzione.

Si fa seguito alla corrispondenza già intercorsa in merito allo stato di esecuzione della Convenzione in oggetto e, in particolare, circa il mancato pagamento da parte di ATO2 entro il



5 luglio 2018 della prima rata relativa all'annualità 2018 degli importi previsti dall'art. 8, co. 5, lett. g), per rilevare quanto segue.

*

Nell'ambito degli importi da erogare annualmente ad ATO3 (di cui all'art. 8.5 lett. g), per la sola annualità 2018 la Convenzione prevede (art. 9.2) che l'ATO2 dovesse erogare ad ATO3 la prima rata di euro 1,5 Milioni entro il 5 luglio 2018.

In base alla Convenzione, il pagamento dei suddetti importi era subordinato all'approvazione da parte dell'ARERA dei piani tariffari predisposti da ATO2 (art. 14.2). E, difatti, l'ATO2 ha lo specifico obbligo contrattuale di prevedere nei propri piani tariffari gli importi da erogare ad ATO3 (art. 8.5 lett. f).

Stante tale meccanismo, è evidente che a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione, l'ATO2 doveva prontamente attivarsi e porre in essere tutti quegli adempimenti e comportamenti che fossero necessari, in stretta applicazione della Convenzione, per potere correttamente adempiere ai propri obblighi di pagamento ad ATO3. Si evidenzia in proposito che il pagamento del contributo relativo al 2018 era stato appositamente scomposto (art.9.2) in due rate, la prima di 1,5 milioni da erogare entro il 5 luglio 2018 indipendentemente dall'approvazione di ARERA e la seconda rata di 5.5 milioni da erogare il 5 gennaio 2019 ad approvazione avvenuta da parte di ARERA.

ARERA infatti con nota prot. n. 0034377 del 20.10.2017 si era già espressa positivamente su formale richiesta della Regione Lazio in merito all'ammissibilità del contributo sicché l'approvazione di ARERA era esclusivamente finalizzata al formale inserimento del contributo in tariffa da parte dell'ATO2 ROMA,

In tal senso, per poter far sì che l'ARERA potesse dare seguito alla predetta approvazione, l'ATO2 avrebbe dovuto procedere ad includere tale importo nella rideterminazione delle proprie tariffe del s.i.i. per le annualità 2018 e 2019 con le modalità ed entro il termine suddetto (fermo restando che, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, l'Ente di governo dell'ambito può presentare all'Autorità motivata istanza di revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria in qualsiasi momento del biennio 2018-2019).

Tuttavia, non risulta che l'ATO2 abbia tempestivamente proceduto ad includere detto importo nei piani tariffari per il biennio 2018-2019, anzi, al contrario, come risulta espresso nella nota indirizzata ad ARERA, prevede di inserire in tariffa tale contributo "solo" nella revisione tariffaria 2020-2023 ritardando così inaccettabilmente l'operatività della convenzione di interferenza d'ambito ATO2 Roma - ATO3 Rieti, risultando, pertanto, inadempiente ai propri obblighi contrattuali (artt. 8.5 lett. f e 9.2), e così cercando, col proprio colpevole comportamento inadempiente, di sottrarsi agli obblighi verso ATO3.

Infatti, solo successivamente al termine del 30 aprile 2018 ed alla scadenza del termine di pagamento (5 luglio 2018) di cui alla Convenzione, l'ATO2 ha sostenuto che detto importo andrebbe incluso non nella revisione tariffaria 2018-2019 bensì nella tariffa che presenterà nel 2020 (cfr. STO-ATO2, prot. 240-18 del 17/07/2018 diretta all'ARERA), con l'aberrante effetto, contrastante con i termini di erogazioni previsti nella Convenzione, di non procedere quindi ad alcuna effettiva erogazione prima di tale periodo (a nulla valendo la proposta di deposito su conto vincolato fino a tale termine).



La conseguente richiesta rivolta all'ARERA di "esprimersi sin da subito sulla legittimità di inserire nella tariffa dell'ATO2 i costi conseguenti all'applicazione della Convenzione in oggetto" (STO-ATO2, prot. 240-18 del 17/07/2018 cit.) appare del tutto inutile, considerato che l'Autorità si era già espressa con nota prot. n. 0034377 del 20.10.2017 in tal senso nella fase consultiva preliminare all'approvazione della Convenzione.

Pertanto la anzi esposta posizione della STO-ATO2 è aberrante e meramente strumentale a rinviare *sine die* l'erogazione degli importi previsti dalla Convenzione, rendendola di fatto non operativa, posto che, in assenza della tempestiva erogazione di tali pagamenti, l'ATO3 non è posto in condizione di adempiere alle sue obbligazioni contrattuali di realizzare le opere e gli interventi nelle aree di salvaguardia, essenziali per un corretto erogazione del servizio pubblico da parte del gestore APS, anche nell'interesse dell'ATO2.

*

Di conseguenza, con la presente, a valere anche quale formale costituzione in mora, si diffida la STO-ATO2 a procedere senza ulteriore ritardo ad adempiere ai propri obblighi derivanti dalla Convenzione in oggetto, e segnatamente a includere immediatamente, con le modalità consentite dalla regolazione vigente, l'importo di euro 14 milioni nella rideterminazione delle proprie tariffe del s.i.i. per le annualità 2018 e 2019, in maniera tale che ARERA possa approvare la revisione tariffaria, e quindi l'ATO2 possa procedere quanto prima all'erogazione di tale somma, fermo restando che l'erogazione della prima rata pari a 1.5 milioni, del contributo previsto per l'anno 2018, sia comunque immediatamente erogato nello spirito della convenzione in oggetto.

Si previene che, in mancanza di un sollecito positivo riscontro, si procederà a tutelare la propria posizione giuridica nelle sedi competenti, anche in termini di risarcimento dei danni, anche ambientali, conseguenti all'anzi evidenziato inadempimento contrattuale, che è tale da mettere in discussione gli stessi presupposti della Convenzione.

In considerazione del fatto che gli importi da erogarsi in favore dell'E.ATO3 in base alla Convenzione in oggetto sono vincolati alla realizzazione di urgenti interventi sulle infrastrutture idriche nelle aree di salvaguardia e zone di protezione delle sorgenti dell'ATO3, si auspica una sollecita attivazione alle richieste e, in caso di perdurante inerzia, un sollecito intervento della Regione, ai sensi di Convenzione, per risolvere le problematiche esposte.

Distinti saluti.

Il Presidente della Provincia di Rieti

Coordiatore dell'E.ATO3

Avv. Giuseppe Rinaldi